

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Efficacia riflessa del giudicato e efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale della sentenza passata in giudicato

L'efficacia riflessa del giudicato va ravvisata quando la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione; essa differisce dall'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale della sentenza passata in giudicato (efficacia indiretta), che ha ad oggetto la situazione giuridica che ha formato oggetto dell'accertamento e che può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio, rinvenibili negli atti di causa.

NDR: in argomento si veda Cass. Civ. Sez. III, 20.2.2013 n. 4241.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 12.4.2019, n. 10345

...omissis...

Fatti di causa

Con atto di citazione regolarmente notificato, *omissis* citava in giudizio innanzi al Tribunale di Udine la sorella *omissis*, esponendo che i defunti genitori *omissis*, deceduta *omissis*, ed il padre *omissis*, deceduto alcuni mesi dopo, con atto *omissis*, avevano ceduto alla convenuta, prima il diritto di superficie e, successivamente, la nuda proprietà della loro abitazione. Aveva, quindi, intrapreso un'azione giudiziaria innanzi al Tribunale di Udine nei confronti della sorella, lamentando la lesione di legittima in relazione all'eredità materna e, intervenuto il decesso del padre, aveva proposto la medesima azione, con distinto atto di citazione, in relazione all'eredità paterna, chiedendo dichiararsi l'inefficacia dei due atti dispositivi perchè dissimulanti una donazione, l'accertamento della lesione di legittima e la riduzione delle donazioni. *omissis* si costituiva, resistendo alla domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi l'usucapione.

Il Tribunale di Udine, con sentenza del 12.11.2015, rigettava la domanda principale, ritenendo che l'attore non avesse provato la consistenza dell'asse ereditario; rigettava anche, perchè sfordita di prova, la domanda riconvenzionale di usucapione.

Proposto appello da *omissis*, resistito da *omissis*, la Corte d'Appello di Trieste, con sentenza parziale depositata il 21.11.2017, accoglieva il gravame e, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava inefficaci nei confronti di *omissis* gli atti *omissis*, perchè simulanti donazioni indirette in favore di *omissis*.

La decisione si basava sull'efficacia di prova riflessa del giudicato, avendo il Tribunale di Udine, con sentenza *omissis*, accertata la natura simulata degli atti *omissis*, in relazione alla domanda di simulazione e lesione della quota di legittima nella successione materna. Rilevava il giudice d'appello che, a fronte dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato in ordine alla simulazione degli atti di trasferimento del diritto di superficie e della nuda proprietà dell'abitazione, *omissis* nulla avesse provato in ordine ai pagamenti effettuati per l'acquisto del bene. Sussisteva, pertanto, la lesione di legittima anche in relazione all'eredità paterna, che era costituita dall'unico bene oggetto degli atti dispositivi, non avendo le parti dedotto l'esistenza di altri beni facenti parte dell'asse ereditario.

Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso *omissis*, sulla base di cinque motivi. *omissis* non ha svolto attività difensiva. In prossimità dell'udienza, *omissis* ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, in relazione all'art. 342 c.p.c. e degli artt. 348 bis e ter c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto i motivi d'appello si sarebbero limitati ad un'apodittica contestazione della sentenza di primo grado, senza indicare le norme violate e prospettare una diversa ricostruzione dei fatti e delle risultanze istruttorie. Inoltre, avrebbe errato la corte territoriale a non ritenere, sulla base delle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, che l'appello non avesse una ragionevole probabilità di essere accolto.

I motivi, che vanno, esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

Ritiene il collegio, dando continuità all'orientamento consolidato di questa Corte, che l'omesso esame di una questione puramente processuale non integri il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito

(Cassazione civile sez. VI, 14/03/2018, n. 6174, Cassazione civile sez. II, 25/01/2018, n. 1876).

Nella specie, la corte territoriale, accogliendo l'appello, ha implicitamente rigettato sia l'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sia in relazione all'art. 348 bis c.p.c..

Quanto, poi, alla dedotta violazione dell'art. 342 c.p.c., il ricorso è carente di specificità perchè non riporta, nemmeno in forma riassuntiva, il motivo d'appello e la sua genericità rispetto alla sentenza di primo grado. Pur trattandosi di una violazione di carattere processuale, è onere del ricorrente riportare nel ricorso i motivi d'appello formulati dalla controparte, deducendo le ragioni per le quali essi difettino di specificità (Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, n. 7406; Cass. 10 gennaio 2012, n. 86; Cass. 21 maggio 2004, n. 9734). Solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità, quindi, diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di questa ultima valutazione la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., artt. 327 c.p.c. e segg., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 e l'omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che potesse avere effetti riflessi, nel presente procedimento, il giudicato formatosi con la sentenza del Tribunale di Udine N. 1073 del 6.8.2013, che aveva accertato la natura simulata degli atti per notar M. del 10.9.1983 e del notaio F. del 12.5.1989 in relazione alla domanda di simulazione e lesione della quota di legittima nella successione materna. Il ricorrente sostiene che l'efficacia riflessa del giudicato presuppone l'identità di *petitum* e *causa petendi*, che, nella specie non sussisterebbe, venendo in rilievo assi ereditari diversi. Inoltre, la sentenza sarebbe viziata dall'omessa motivazione in relazione alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del giudicato esterno.

Il motivo è infondato.

La corte territoriale non ha attribuito efficacia riflessa al giudicato, che va ravvisato quando la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione.

Nel caso in esame, invece, la sentenza passata in giudicato ha efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale, in ordine alla situazione giuridica che ha formato oggetto dell'accertamento. Tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio, rinvenibili negli atti di causa (Cass. Civ. Sez. III, 20.2.2913 n. 4241).

Nella specie, la corte territoriale ha preso in considerazione gli accertamenti contenuti nella sentenza in ordine alla simulazione degli atti dispositivi e, nell'ambito del libero convincimento, ha rilevato che la *omissis* nulla avesse provato in ordine ai pagamenti effettuati per l'acquisto del bene.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 553,556 e dell'art. 564 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la corte territoriale disatteso i principi, in tema di onere della prova nell'azione di riduzione, che richiederebbe l'indicazione della consistenza dell'asse ereditario del *de cuius*, l'indicazione della quota di riserva ed i limiti di violazione di tale quota. Su tali aspetti, il giudice appello avrebbe del tutto omesso la motivazione.

Il motivo è infondato.

La corte territoriale ha affermato che non fosse rilevante fornire la prova della consistenza dell'asse ereditario paterno perchè *omissis* non aveva indicato l'esistenza

di altri beni nell'asse ereditario, nè lo aveva fatto la convenuta, sicchè il patrimonio era costituito unicamente dall'abitazione, oggetto dei due atti dispositivi. Dall'inesistenza di altri beni derivava necessariamente la lesione della quota di legittima, avendo il de cuius disposto del bene in favore della convenuta, con gli atti simulanti la vendita.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 1414 c.c. e segg., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e l'omessa pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la corte d'appello verificato, alla luce dei limiti probatori in materia di simulazione, se gli atti dispositivi fossero espressione di una diversa volontà riconducibile al contratto di compravendita, considerando le puntuali contestazioni mosse da *omissis*.

Il motivo non è fondato.

In disparte la genericità della doglianza, nessuna violazione è stata commessa dalla corte territoriale in relazione ai limiti di prova in materia di simulazione, essendo consolidato il principio affermato da questa Corte, secondo cui l'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal de cuius, diretta a dissimulare in realtà una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto ed è terzo rispetto alle parti contraenti, sicchè la prova testimoniale e per presunzioni è ammissibile senza limiti quando proponga, contestualmente all'azione di simulazione, la domanda di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene faccia parte dell'asse ereditario e che la quota a lui spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso (ex plurimis Cassazione civile sez. VI, 10/02/2017, n. 3653).

La corte territoriale ha tratto il suo convincimento dall'esito della sentenza del Tribunale di Udine N. 1073/2013 del 6.8.2013, che aveva accertato la natura simulata degli atti *omissis* e sulla circostanza che *omissis* non avesse dato prova dei pagamenti per l'acquisto del bene.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Non deve provvedersi sulle spese, non avendo parte intimata svolto attività difensiva. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.